



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter concernente la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTI l'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 192/CSR) e l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, riguardante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" (rep. Atti n. 101/ CSR);

VISTI il punto 5 della determina 17 luglio 2013 della Commissione nazionale per la formazione continua, l'art. 1, comma 4, e l'art. 4 della determina 23 luglio 2014, come modificata dalla determina del 10 ottobre 2014 in materia di possibilità, per i liberi professionisti, di acquisire i crediti in maniera flessibile.

VISTA la proposta del Comitato di Presidenza il 16 giugno 2016, approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua, in occasione della riunione del 7 luglio 2016;

RITENUTO meritevole di certificazione il professionista sanitario che abbia acquisito crediti ECM conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel triennio 2014-2016, in analogia con quanto previsto per i liberi professionisti in base alle citate determinazioni

DELIBERA

1. di applicare a tutti i professionisti sanitari le disposizioni previste per i liberi professionisti dalle determinazioni della Commissione nazionale per la formazione continua del 17 luglio 2013, di cui all'art. 5, e del 23 luglio-10 ottobre 2014 di cui all'art. 1, comma 4 ed all'art. 4;
2. ribadendo il principio della continuità dell'obbligo formativo, di demandare ad una successiva delibera della Commissione nazionale la possibilità di prevedere eventuali modalità di concessione di una proroga del raggiungimento del fabbisogno formativo per i professionisti sanitari che non abbiano acquisito la totalità dei crediti ECM previsti per il triennio 2014-2016, come stabilito per i medici competenti con D.M. 26 novembre 2015 che ha apportato



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

“modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Il Segretario
(Marco Maccari)

Il Vice Presidente
(dott.ssa Roberta Chersevani)